

GEN. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 159 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 16 NOVEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DELLA COOP. SANTA
ISABELLA A R.L. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,
DELLE DELIBERAZIONI DI C.C. NN 34/04, 65/05 E 66/05 ADOTTANTI IL
P.U.E. DEI COMPARTI 10, 11, 12 E 13 CON UTILIZZO DELLA VIGENTE
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE LOTTI EDIFICABILI NEL
P.D.Z.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17 novembre 2005** al **02 dicembre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 07.11.2005, con prot. n. 114, è stato notificato al Comune di Molfetta il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Nicolò Mastropasqua – dinanzi al TAR Puglia – Bari, dalla Soc. Coop. Santa Isabella a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Francesco Raguseo (esclusa dalla graduatoria delle cooperative partecipanti al bando per l'assegnazione dei suoli compresi nel P.d.Z. 167 – comparti n. 4, 5, 6,7, 8 e 9) c/ il Comune di Molfetta e la Soc. Coop. Edil. Basilicata a r.l.;

Il ricorso de quo è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni del Consiglio Comunale, Sessione Straordinaria, n. 34 del 14.04.2004, n. 65 del 20.09.2005 e n. 66 del 20.09.2005 aventi ad oggetto "Esame delle relazioni del Dirigente del Settore Territorio sullo stato di attuazione dei Piani di edilizia residenziale pubblica. Determinazioni" nella misura in cui il Comune ha deciso di procedere alla redazione delle varianti di aggiornamento del P.d.Z. 167 ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 della legge 167/62 e art. 31 della legge 865/71, mediante variante che comprenda i comparti 10, 11 e 12 sub Comparti A) (per la delibera n. 65 del 20.09.2005) e comparto 13 sub Comparto A) (per la delibera n. 66 del 20.09.2005) del vigente PRGC e dare atto che i lotti edificabili dei comparti

appena citati vengono assegnati alle cooperative edilizie collocate nella vigente graduatoria (167), trattandosi di un ampliamento del PRG per adeguamento al fabbisogno dello stesso P.d.Z. già approvato, nonché di atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

Gli atti de quibus sono stati impugnati per i seguenti motivi in diritto “**1) Violazione dell’art. 8, comma 6, della legge 18.04.1962 n. 167 come mod. dall’art. 34 l. 22 ottobre 1971 n. 865. ...2) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta disparità di trattamento e illogicità manifesta. – Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost..... 3) Frustrazione della legittima aspettativa della società ricorrente – Eccesso di potere per carenza di motivazione....**”, con istanza cautelare ritenuti sussistenti i presupposti e per il requisito del *fumus boni iuris* che si evince dalla delibazione dei motivi di ricorso, nonché con riferimento al danno grave ed irreparabile;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio instaurato dalla Soc. Coop. Santa Isabella, come legalmente rappresentata, dinanzi al TAR Puglia – Bari - verificata l’infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, al fine di vedere riconosciute le ragioni del Comune stesso;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell’Ente all’Avv. Nino Matassa, da Bari, che già difende la P.A. in contenziosi riguardanti problematiche di cui sopra;

Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Soc. Coop. Santa Isabella a r.l., come legalmente rappresentata, meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l’incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all’Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n. 35.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.

- 3) di dare atto, altresì, che - in deroga all'art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993 e successivo atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali - il summenzionato professionista non è tenuto all'osservanza dei minimi tariffari in parcella, bensì a corredare la stessa del parere di congruità del competente Ordine Forense (giusta delibera di G.C. n. 496 del 10.10.2002).
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
